

IL CONTROLLO FORMALE

Il controllo formale è il primo esame della dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente: l'Agenzia delle entrate provvede alla verifica di quanto indicato e al controllo degli oneri e detrazioni.

Il sistema di gestione delle dichiarazioni, prevede quindi due fasi:

- la prima è una semplice procedura automatizzata di liquidazione sulla base dei dati e degli elementi che sono direttamente ricavabili dalle stesse dichiarazioni dei redditi e da altri elementi già in possesso dell'Anagrafe Tributaria;
- la seconda è il riscontro dei dati con i documenti, limitatamente a quelle dichiarazioni individuate dall'apposito Centro di servizi.

La prima attività viene eseguita *a tappeto* su tutte le dichiarazioni, mentre la seconda è limitata ai soggetti che emergono da criteri selettivi definiti a livello centrale, a Roma.

La liquidazione dell'imposta

Con la liquidazione dell'imposta – prima attività - gli uffici procedono entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo a :

- correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi, dei premi, e nel riporto delle eccedenze;
- ridurre le detrazioni e deduzioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
- ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
- controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte.

L'esito della liquidazione va comunicato al contribuente, il quale potrà fornire i necessari chiarimenti entro i trenta giorni successivi.

Trascorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione degli esiti del controllo, in assenza del versamento di quanto richiesto ovvero dei chiarimenti richiesti, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo delle imposte, delle ritenute, dei relativi interessi e dell'intera sanzione.

Se vi è pericolo per la riscossione, l'ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta.

Il controllo della dichiarazione

Con il controllo della dichiarazione – seconda attività – l'ufficio procede entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, al controllo formale della stessa, provvedendo a:

- escludere, in tutto o in parte, lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti;
- escludere, in tutto o in parte, le detrazioni e deduzioni d'imposta non spettanti;
- determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;
- liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti;
- correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

La rettifica deve avvenire anche nell'ipotesi in cui emerga un rimborso a favore dello stesso.

Il contribuente è invitato, preliminarmente, a fornire chiarimenti e a trasmettere l'eventuale documentazione in ordini ai dati indicati nella propria dichiarazione, rendendolo edotto dell'esito del controllo.

Trascorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione degli esiti del controllo, in assenza del versamento di quanto richiesto ovvero dei chiarimenti in relazione agli esiti comunicati, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo delle imposte, delle ritenute, dei relativi interessi e dell'intera sanzione nella misura prevista dal citato art. 13 del D. Lgs. n. 471 del 1997.

Le somme iscritte a ruolo devono essere pagate entro 60 gg. dalla notifica della cartella; il contribuente, naturalmente, può impugnare la cartella "eattoriale" davanti la Commissione Tributaria Provinciale.

Riferimenti normativi:

- artt. 36-bis e ter DPR n.600/73
- art. 54 DPR n.633/72

Giugno 2010